



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 29 del 30.07.2019

COPIA

**Oggetto: Approvazione schema di convenzione di partenariato con l'unione dei Comuni del Basso Campidano e i comuni esterni di Saluri, Ortacesus e Sestu**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio, nella sede comunale, alle ore 19:15, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	P	CARDIA MARIA FABIOLA	P
CINELLI MARCO	P	PILI VANINA	A
DEMEGLIO PAOLA	P	MEREU MARTINA	A
LEDDA IGNAZIA	P	SPIGA MARIO	A
MUSCAS LUCIANO	P	PIERETTI RICCARDO	P
SCHIRRU GIAN FRANCO	P	ASUNIS LUANA	A
SERRAU MARIO ALBERTO	P	ARGIOLAS FRANCESCO	P
CRISPONI ANNETTA	P	RIJO ELISABETH	P
MURA IGINO	P	IBBA GIOVANNI	P
MURA MICHELA	A	LOCCI IGNAZIO	P
SERRA FRANCESCO	A		

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 6

Il Presidente MUSCAS LUCIANO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Risultano presenti gli assessori: TACCORI MATTEO - PETRONIO LAURA - SECHI ROSALIA - ARGIOLAS ANTONIO - BULLITA MASSIMILIANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con Delibera Regionale n. 4/32 del 22/01/2019, afferente: "Programmazione Unitaria 2014-2020. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 agosto 2017 e s.m.i. è stato approvato lo Schema Accordo di Programma tra Regione Sardegna, Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia S.p.A. per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Sardegna riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa";

- che tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Sardegna e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di Impresa S.P.A. (INVITALIA) è stato stipulato l'Accordo di Programma;

- che ai sensi dell'art.1 comma 1 del Decreto ministeriale del 9 Agosto 2017, sono stati destinati euro 4.454.215,00 per finanziare interventi disciplinati da Accordi di Programma nelle aree di crisi industriale non complessa della Regione Sardegna;

- che la Regione Sardegna con D.G. del 25/07/2017 ha autorizzato il centro Regionale di programmazione ad avviare forme di collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico per consentire il co-finanziamento regionale delle proposte progettuali che partecipano a procedure Nazionali, quali il Contratto Istituzionale di Sviluppo;

- che la Regione Sardegna con D.G n 55/32 del 13 Novembre 2018 ha destinato € 900.000,00 per il co-finanziamento degli interventi previsti nel medesimo accordo, individuando quale responsabile il direttore generale dell'assessorato dell'industria e il direttore del centro regionale di programmazione, per quanto di competenza, al fine di porre in essere gli atti necessari per l'attuazione dell'accordo;

- che la presidenza del Consiglio dei Ministri nel mese di Marzo ha istituito con il supporto dell'agenzia INVITALIA, il contratto istituzionale di sviluppo per la Città di Cagliari, art. 6 D.lgs 31 Maggio 2011 n. 88, designando presso la Prefettura di Cagliari la sede operativa per la raccolta dei progetti territoriali;

- che in relazione alle attività previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo dei territori degli Enti coinvolti nella proposta progettuale, dovranno definirsi la costituzione del tavolo tecnico e della cabina di regia, al fine di acquisire ed elaborare operativamente tutte le informazioni preordinate a predisporre il conseguente Piano degli Interventi strategici, la loro attuazione ed il successivo monitoraggio delle attività;

- che a tal fine occorre dare piena attuazione alla proposta degli interventi per la definizione e l'attuazione di un programma strategico sovra comunale, denominato "Progetto intitolato dal Carciofo alla Rosa, attraverso Vino ed Olio, dalla "Police" alla "Polis" volto alla valorizzazione lo sviluppo dei territori;

- che tra le prime incombenze risulta necessario definire una convenzione di partnership tra gli Enti promotori e beneficiari associati, al fine di gestire in modo associato il Servizio di: coordinamento delle attività di acquisizione ed elaborazione di tutte le informazioni volte all'attivazione delle procedure finalizzate alla stipula di un apposito Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la definizione e l'attuazione di un programma strategico sovra comunale;

- che l'Unione dei Comuni del Basso Campidano ed altri Comuni, fra i quali Sestu, intendono a tal fine fare ricorso all'istituto della convenzione nella forma di partenariato pubblico-pubblico (PPP) in regime di partnership, ai sensi dell'art 15 ( *Accordi fra pubbliche amministrazioni*) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ritenendo che in funzione degli obiettivi di interesse comune da perseguire, l'utilizzo di tale forma garantisca una migliore e agevole gestione del Servizio di coordinamento delle attività di acquisizione, elaborazione delle informazioni e dei dati propri di ciascun Ente.

- che è intenzione del Comune di Sestu svolgere in forma, associata il servizio finalizzato al coordinamento delle attività di acquisizione ed elaborazione di tutte le informazioni volte alla predisposizione di una proposta tesa all'attuazione del succitato programma strategico, in adesione al Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) di cui all'art.6 D Lgs. 31 maggio 2011, n.88, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto dell'Agenzia INVITALIA;

Atteso che l'art. 15 ( Accordi fra pubbliche amministrazioni), comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così recita:

“1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'[articolo 14](#), le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.

Considerato che :

La gestione associata del Servizio di che trattasi consentirà di superare molte difficoltà facendo ricorso proprio ad una migliore:

- Organizzazione delle risorse umane;
- Pianificazione dei flussi informativi dei dati
- Razionalizzazione delle procedure in funzione degli obiettivi di interesse comune da perseguire;

Considerato che la proposta di convenzione riguarda l'Unione dei Comuni del Basso Campidano, composta dai comuni di Samatzai, Villasor, Ussana, Nuraminis, San Sperate, Monastir, da proporre quale Ente Capoconvenzione, nonché i seguenti Comuni esterni all'unione, definiti anche beneficiari associati:

1. Comune di Sanluri
2. Comune di Ortacesus
3. Comune di Sestu

i quali dovranno manifestare la propria volontà di adesione al convezionamento del Servizio associato, mediante approvazione di apposita convenzione nella forma di partenariato pubblico-pubblico (PPP), ai sensi dell'art 15 ( Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto che l'adesione al “Progetto intitolato dal Carciofo alla Rosa, attraverso Vino ed Olio, dalla “Police” alla “Polis” risulta per questo Comune un'esigenza imprescindibile e irrinunciabile, date le opportunità di sviluppo socio- economico, che vedranno coinvolti i Responsabile delle diverse Aree dell'Ente, in attività gestionali, multisettoriali da svolgere in sinergia nell'interesse dell'Ente e nel rispetto dell'esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

Ritenuto che, oltre agli aspetti positivi di cui si è detto, il servizio convenzionato vada favorito in quanto si intendono soddisfare le seguenti esigenze organizzative:

- eliminazione attività istruttoria locale che verrà svolta da un unico centro operativo facendo ricorso alle consulenze esterne;
- innalzamento qualità dell'azione amministrativa;
- normalizzazione delle procedure amministrative;

Atteso che gli Enti convenzionati per il perseguimento degli obiettivi, di cui allo schema convenzione allegato al presente atto, dovranno provvedere alla contribuzione delle spese necessarie all'espletamento del Servizio, nella misura massima di € 37.000,00, da ripartire proporzionalmente all'entità del finanziamento da richiedere da ciascun Ente, in relazione

al finanziamento complessivo del progetto, mediante trasferimenti finanziari all'Ente Capoconvenzione;

Considerato che, la partecipazione al Servizio associato di che trattasi comporta una spesa pro-quota e proporzionale all'importo richiesto a copertura degli interventi, che in via presuntiva si stabilisce in € 5000,00 a cui si dovrà fronte con un equivalente impegno finanziario di spesa in apposito capitolo del Bilancio Comunale di previsione del corrente esercizio finanziario;

Rilevato che il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto l'art. 15 ( Accordi fra pubbliche amministrazioni), comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 afferente: "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Visto in particolare l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, recante: "Competenze del Consiglio";

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Dato atto che presenta l'argomento la Sindaca, come riportato nel verbale integrale della seduta;

Sentite le richieste di chiarimenti presentate dalle Consigliere Crisponi Annetta e Cardia maria Fabiola, cui risponde la Sindaca, come riportato nel verbale integrale della seduta;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Mura Igino, Crisponi Annetta, e Marco Cinelli;

Sentita la Dichiarazione di voto contrario del Consigliere Mura Igino, e del voto favorevole delle Consigliere Crisponi Annetta e Cardia Maria Fabiola, come riportato nel verbale integrale della seduta

Con n.14 voti favorevoli, n. 1 voti contrario, consigliere Mura igino

## DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto:

1) di approvare l'allegato schema convenzione, per farne parte integrante e sostanziale al presente atto, da stipularsi con l'Unione dei Comuni del Basso Campidano, composta dai comuni di Samatzai, Villasor, Ussana, Nuraminis, San Sperate, Monastir, da proporre quale Ente Capoconvenzione, nonché dai seguenti Comuni esterni all'unione, Sanluri, Ortacesus, Sestu definiti anche beneficiari associati, al fine di gestire in modo associato il Servizio di coordinamento delle attività di acquisizione ed elaborazione di tutte le informazioni utili all'attivazione delle procedure finalizzate alla stipula di un apposito Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la definizione e l'attuazione di un programma strategico sovra comunale, denominato "Progetto intitolato dal Carciofo alla Rosa, attraverso Vino ed Olio, dalla "Police" alla "Polis" volto alla valorizzazione e lo sviluppo dei territori interessati;

2) di dare atto la partecipazione al Servizio associato di che trattasi comporta una spesa pro-quota e proporzionale all'importo richiesto a copertura degli interventi, che in via presuntiva si stabilisce in € 5000,00 a cui si dovrà fronte con un equivalente impegno finanziario di spesa in apposito capitolo del Bilancio Comunale di previsione del corrente esercizio finanziario, da impegnare con specifico atto amministrativo da parte del Responsabile del Settore Tecnico preposto.

Successivamente, su proposta del Presidente

Con n.14 voti favorevoli, n. 1 voti contrario, consigliere Mura igino

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 15/07/2019

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO LUCIANO MUSCAS

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARGHERITA GALASSO

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2019 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **02/08/2019** al **17/08/2019** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 02/08/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 17/08/2019

LA SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 02.08.2019

**CONVENZIONE DI PARTNERSHIP**  
**PER IL SERVIZIO ASSOCIATOFINALIZZATO AL COORDINAMENTO**  
**DELLE ATTIVITÀ VOLTE ALLA PREDISPOSIZIONE**  
**DI UNA PROPOSTA DI INTERVENTO DI RICONVERSIONE E**  
**RIQUALIFICAZIONE PRODUTTIVA PROMOSSO DALLA PRESIDENZA**  
**DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CON IL SUPPORTO DELL'AGENZIA**  
**INVITALIA.**

L'anno ....., il giorno ....., del mese di .....,  
presso la sede del ..... sita in ....., via .....  
....., n. ....,

tra

- l'Unione dei Comuni del Basso Campidano con sede legale in via .....  
..... codice fiscale n. ...., p. IVA n.  
....., rappresentato da .....  
in qualità di ..... autorizzato/a, con provvedimento n. .... in data  
..... di seguito definito anche **Capoconvenzione**.

e

- il Comune di ..... con sede legale  
in via ..... codice fiscale n. ....  
....., p. IVA n. ...., rappresentato da  
..... in qualità di .....  
autorizzato/a, con provvedimento n. .... in data .....
- il Comune di ..... con sede  
legale in via ..... codice fiscale n. .  
....., p. IVA n. ...., rappresentato da  
..... in qualità di .....  
autorizzato/a, con provvedimento n. .... in data .....
- il Comune di ..... con sede  
legale in via ..... codice fiscale n. .

....., p. IVA n. ...., rappresentato da  
..... in qualità di .....  
autorizzato/a, con provvedimento n. .... in data .....

- il Comune di ..... con sede legale in via ..... codice fiscale n. ....  
....., p. IVA n. ...., rappresentato da  
..... in qualità di .....  
autorizzato/a, con provvedimento n. .... in data .....

di seguito definiti anche **beneficiari associati**.

#### PREMESSO

- che è intenzione dei succitati Comuni svolgere in forma, associata il servizio finalizzato al coordinamento delle attività di acquisizione ed elaborazione di tutte le informazioni volte alla predisposizione di una proposta tesa all'attuazione di un intervento di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, in adesione al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) di cui all'art.6 D Lgs. 31 maggio 2011, n.88, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto dell'Agenzia INVITALIA.

- che occorre dare piena attuazione alla proposta degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e che tra le prime incombenze risulta necessario definire una convenzione di partnership tra l'Unione dei Comuni del Basso Campidano ed i beneficiari associati;

- che gli Enti suddetti intendono a tal fine fare ricorso all'istituto della convenzione nella forma di partenariato pubblico-pubblico (PPP) in regime di partnership, ai sensi dell'art 15 ( *Accordi fra pubbliche amministrazioni*) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ritenendo che in funzione degli obiettivi di interesse comune da perseguire, l'utilizzo di tale forma garantisca una migliore e agevole gestione del Servizio.

- che con Delibera Regionale n. 4/32 del 22/01/2019, afferente: "Programmazione Unitaria 2014-2020. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 agosto 2017 e s.m.i. è stato approvato lo Schema Accordo di Programma tra Regione Sardegna, Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia S.p.A. per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Sardegna riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa";

- che tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Sardegna e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di Impresa S.P.A. (INVITALIA) è stato stipulato l'Accordo di Programma;



- che ai sensi dell'art.1 comma 1 del Decreto ministeriale del 9 Agosto 2017, sono stati destinati euro 4.454.215,00 per finanziare interventi disciplinati da Accordi di Programma nelle aree di crisi industriale non complessa della Regione Sardegna;

- che la Regione Sardegna con D.G. del 25/07/2017 ha autorizzato il centro Regionale di programmazione ad avviare forme di collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico per consentire il co-finanziamento regionale delle proposte progettuali che partecipano a procedure Nazionali, quali il Contratto Istituzionale di Sviluppo;

- che la Regione Sardegna con D.G n 55/32 del 13 Novembre 2018 ha destinato € 900.000,00 per il co-finanziamento degli interventi previsti nel medesimo accordo, individuando quale responsabile il direttore generale dell'assessorato dell'industria e il direttore del centro regionale di programmazione, per quanto di competenza, al fine di porre in essere gli atti necessari per l'attuazione dell'accordo.

- che la presidenza del Consiglio dei Ministri nel mese di Marzo ha istituito con il supporto dell'agenzia INVITALIA, il contratto istituzionale di sviluppo per la Città di Cagliari, art. 6 D.lgs 31 Maggio 2011 n. 88, designando presso la Prefettura di Cagliari la sede operativa per la raccolta dei progetti territoriali;

- che in relazione alle attività previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo dei territori degli Enti coinvolti nella proposta progettuale, dovranno definirsi la costituzione del tavolo tecnico e della cabina di regia, al fine di acquisire ed elaborare operativamente tutte le informazioni preordinate a predisporre il conseguente Piano degli Interventi strategici, la loro attuazione ed il successivo monitoraggio delle attività.

- che l'art. 15 ( *Accordi fra pubbliche amministrazioni*), comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così recita:

*1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'[articolo 14](#), le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.*

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1**

#### Oggetto e finalità

l'Unione dei Comuni del Basso Campidano ed i Comuni .....

.....  
comparenti a mezzo dei loro legali rappresentanti, convengono di stipulare il presente atto in regime di partnership, al fine di gestire in modo associato il Servizio di: coordinamento delle attività di acquisizione ed elaborazione di tutte le informazioni volte all'attivazione delle procedure finalizzate alla stipula di un apposito Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la definizione e l'attuazione di un programma strategico sovra comunale, denominato "*Progetto intitolato dal Carciofo alla Rosa, attraverso Vino ed Olio, dalla "Police" alla "Polis"* volto alla valorizzazione lo sviluppo dei territori, e all'occorrenza, previa loro riconversione e riqualificazione produttiva, ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181.

## **Art. 2**

### Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. Viene individuato quale Ente Capoconvenzione l'Unione dei Comuni del Basso Campidano che, in virtù del presente accordo, provvede ad adottare tutti gli atti necessari per l'organizzazione, la programmazione e la gestione del servizio associato.
2. Il Comune Capoconvenzione predispone gli indirizzi programmatici e vi da attuazione previo parere obbligatorio della Conferenza dei Sindaci, prevedendo nel proprio bilancio la spesa per il servizio associato.
3. Al Comune Capoconvenzione compete la gestione di tutte le attività inerenti al servizio, così come disciplinate dal legislatore nazionale e regionale, nonché dai regolamenti di ciascun ente aderente adottando tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali secondo le rispettive competenze degli organi.
4. La sede del servizio associato è individuata presso l'Unione dei Comuni del Basso Campidano Capoconvenzione.

## **Art. 3**

### Conferenza dei Sindaci

1. Le parti convengono di istituire una Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci o dai loro delegati, dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Basso Campidano, compresi i Comuni partecipanti alla convenzione, con il compito di esprimere pareri preventivi e obbligatori su tutti gli atti fondamentali di competenza dell'Assemblea della succitata Unione Capoconvenzione, che si riferiscono al servizio associato, e proporre atti di indirizzo per la gestione dello stesso.
2. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Presidente dell'Unione dei Comuni del Basso Campidano, Capoconvenzione. E' convocata dal Presidente, anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il segretario della Conferenza è il Segretario della succitata Unione dei Comuni, Capoconvenzione, o suo delegato.

## **Art. 4**

### Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di **anni due** decorrenti dalla data di stipulazione.
2. Ogni modifica o integrazione che la rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi di Giunta Comunale tutti gli enti convenzionati.

## **Art. 5**

### Personale

1. Il responsabile del servizio, individuato in un funzionario direttivo in dotazione all'Unione dei Comuni del Basso Campidano, svolge funzioni di direzione del servizio associato e ne dirige gli uffici ed i consulenti esterni all'uopo nominati.
2. Le funzioni di indirizzo politico e di controllo sono esercitate dal Presidente dell'Unione Capoconvenzione.
2. Il responsabile relaziona annualmente alla Conferenza dei Sindaci sull'attività svolta in merito al servizio associato.

## **Art. 6**

### Mezzi finanziari e finanziamenti

1. Gli Enti convenzionati, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente convenzione dovranno provvedere alla contribuzione delle spese necessarie all'espletamento del Servizio, nella misura massima **di € 37.000,00**, da ripartire proporzionalmente all'entità dei finanziamenti da richiedere in relazione al finanziamento complessivo di progetto, mediante trasferimenti finanziari all'Ente Capoconvenzione;
2. Lo stesso provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative al servizio associato iscrivendo le

relative poste nei propri strumenti contabili di programmazione e di gestione.

3. Gli altri enti stipulanti provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale la quota a proprio carico, da trasferire all'Ente Capoconvenzione, determinata ai sensi dei successivi commi.

4. I trasferimenti sono effettuati con le seguenti modalità: il 50% della quota relativa all'ultimo rendiconto, entro il mese di ....., un ulteriore 40%, entro il ....., il saldo entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto generale.

5. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi al tasso legale.

6. Annualmente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione, all'Ente Capoconvenzione provvede a trasmettere agli enti stipulanti un rendiconto generale delle spese sostenute e delle entrate accertate nell'anno precedente per lo svolgimento del servizio associato, comprendente anche il rimborso delle spese del personale in dotazione all'Unione e le spese per l'uso dei beni, entrambe rimborsate all'Ente Capoconvenzione.

7. L'attuazione del programma di interventi del CIS, sarà coordinato dal responsabile unico individuato in seno all'unità operativa di ciascun Ente beneficiario associato.

8. Le eventuali risorse finanziarie, derivanti dalla definizione e l'attuazione del programma di interventi del CIS, denominato "Progetto intitolato dal Carciofo alla Rosa, attraverso Vino ed Olio, dalla "Police" alla "Polis" saranno gestite dai rispettivi soggetti istituzionali coinvolti, che provvederanno ad iscrivere le relative poste nei propri strumenti contabili di programmazione e di gestione.

#### **Art. 7**

##### Criteria di riparto delle spese

1. Il riparto dell'onere complessivo derivante dall'espletamento del servizio associato in oggetto, comprensivo di tutte le spese ammesse è effettuato dall'Ente Capoconvenzione sulla base dei seguenti criteri:

- Ciascun beneficiario associato s'impegnerà a sostenere l'onere diretto totale di propria competenza da impegnare nella corrispondente percentuale (%) in proporzione all'entità del rispettivo finanziamento proposto, in relazione all'entità del finanziamento complessivo desunto dal quadro economico del PROGETTO TERRITORIALE di cui all'art.1 del presente atto;

#### **Art. 8**

##### Obblighi e garanzie

1. L'Ente Capoconvenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti ai servizi associati.

2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la Conferenza dei Sindaci diffida il Capoconvenzione a provvedervi entro .....

In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.

3. E' a carico dell'Ente Capoconvenzione il rimborso dei danni debitamente documentati, causati agli altri enti partecipanti, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al secondo comma.

4. Annualmente, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione, gli enti stipulanti trasmettono all'Ente Capoconvenzione apposita documentazione attestante l'avvenuto stanziamento a bilancio dei trasferimenti di cui all'art. 6 del presente atto.

#### **Art. 9**

##### Recesso e risoluzione

1. Gli enti stipulanti convengono che prima della scadenza stabilita all'articolo 4, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso il Comune recedente deve darne comunicazione al Presidente dell'Unione Capoconvenzione ed alla Conferenza dei Sindaci, i quali ne prendono atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il recesso non deve arrecare danno ai restanti Comuni convenzionati e, nel caso di spese pluriennali, il Comune recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino alla estinzione delle stesse.
3. E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico.
4. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire al verificarsi delle seguenti fattispecie:
  - a) per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni consiliari di tutti i Comuni convenzionati;
  - b) nel caso contemplato dal precedente art. 8;

**Art. 10**  
Controversie

1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un Collegio arbitrale, composto da n. .... membro/i nominato/i da ciascuno degli enti interessati e da un membro, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ente Capoconvenzione, su istanza della parte più diligente.
2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al comma 1. la risoluzione delle stesse è demandata al Giudice ordinario.

**Art.11**  
Spese di convenzione

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra i Comuni interessati.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Unione dei Comuni del Basso campidano

\_\_\_\_\_

Comune di

\_\_\_\_\_

Comune di

\_\_\_\_\_

Comune di

\_\_\_\_\_

Comune di

\_\_\_\_\_

Comune di

\_\_\_\_\_

Comune di

\_\_\_\_\_

Comune di

\_\_\_\_\_

Comune di

---